

**Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini
dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali —.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U.
2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valide per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. E’ riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura o la limitazione delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, ovvero di categoria compatibile con l'esercizio dell'attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività economica, rimasta sospesa a causa dell’emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d’uso prevista per l’utilizzo dell’immobile;
3. L’agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021;
4. Nel caso in cui l’effettivo trasferimento regionale di cui all’art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile, per le seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-1:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
30	Discoteche, night club
31	Locali di istituti religiosi ad uso pastorale, educativo e o ricreativo

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, è cumulabile con la riduzione prevista per le utenze non domestiche dalle disposizioni **regolamentari adottate che hanno previsto la riduzione anno 2020 del 25% del Kd della quota tariffa variabile utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura nel periodo di emergenza epidemiologica come previsto dalla delibera Arera n. 238/2020;**
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3. Misure straordinarie per TOSAP valesvoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4. Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' valesvoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;
3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 5. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

Art. 6. Condizioni sospensive.

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Tortorici e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.